



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUDICI SAETTA E LIVATINO"

Con Sezioni Associate: Liceo scientifico – Liceo Scienze Umane
I.T.C. "Rita Levi Montalcini", Liceo scientifico ad Indirizzo sportivo e Liceo Artistico
ad Indirizzo Grafica (Campobello di Licata) Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa
(AG) Tel.0922/875745 Fax 0922 874018

A tutto il Personale
Sede Ravanusa e Campobello di Licata
Sito Web

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Disposizioni per l'applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Visti:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311
- Legge 128 del 2013

Articolo 1. PRINCIPI

La nostra Istituzione scolastica, s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti, nella Sede di cui si compone.

Le presenti disposizioni sono emanate in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 81 /2008 e successive modifiche.

Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa l'Istituzione scolastica, sancisce il divieto di fumo in tutti locali che la compongono.

Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori).

Gli Agenti Accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nella Scuola restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del (NAS) Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere, altresì, attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto.

Articolo 4. PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita nomina. Tale certificazione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di Educazione alla Salute dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale dell'istituto, nonché agli studenti e all'utenza in generale.

I dipendenti individuati quali agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) munirsi dei verbali di accertamento;
- b) accertare l'infrazione;
- c) accertare la maggiore età del trasgressore;
- d) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va

previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono notificarlo al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenne devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono notificarlo alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Agrigento, che provvederà in merito.

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

f) inoltrare la **seconda copia del verbale** all'Ufficio di Segreteria Amministrativa;

g) controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso

h) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica;

Articolo 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione per posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera f) del presente regolamento;

b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata.

Articolo 7. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27, 50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di

lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

Durante l'attività di servizio, anche negli spazi esterni, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'istituto.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da da € 220 a € 2200.

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- La scuola appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
- I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:
 1. divieto di fumare;
 2. riferimenti normativi;
 3. sanzione amministrativa prevista;
 4. soggetto cui spetta vigila sull'osservanza del divieto (ossia Responsabile della Struttura di appartenenza del locale);
 5. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
- I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:
 1. divieto di fumare;
 2. riferimenti normativi;
 3. sanzione amministrativa prevista;
 4. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Il Responsabile S.P.P.

(Prof. Giuseppe Bennardo)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO


